

**DIVULGAND** 

# Benessere animale. Definizione, norme e opportunità



**AGRICOLTURA  
SOSTENIBILE E  
CONDIZIONALITÀ**



Il progetto “Divulgando”, realizzato da Cipa-at Grosseto, Cia Agricoltori Italiani Toscana e Agricoltura è Vita Etruria, con il finanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana (Sottomisura 1.2), punta a fornire contributi conoscitivi in termini di diffusione, di innovazioni e di sostenibilità ambientale ed economica della gestione aziendale. Gli obiettivi che “Divulgando” intende perseguire sono quelli di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell’innovazione attraverso azioni di informazione e di divulgazione destinate agli addetti del settore agricolo, agroalimentare e forestale, operanti nelle zone rurali della Toscana.

Tutte le informazioni sul progetto Divulgando le trovate sul sito

[www.divulgando.ciatoscana.eu](http://www.divulgando.ciatoscana.eu)

# Introduzione al benessere animale

Cosa si intende per benessere animale? Per rispondere a questa domanda possiamo utilizzare alcune definizioni: il benessere animale è “lo stato di completa salute mentale e fisica nel quale l'animale è in armonia con il proprio ambiente (OMS/Hughes, 1976) oppure “è la qualità della vita di un animale come viene percepita da un singolo animale”.

Nel 1965 fu pubblicato il primo documento scientifico commissionato dal governo inglese e riguardante il benessere degli animali da reddito che pose l'attenzione su questo argomento. Tale documento per primo enunciò il principio delle “Cinque libertà” per la tutela del benessere animale.

---

## Le “Cinque libertà”

Il benessere animale nel suo complesso non include solo salute e benessere fisico, ma anche benessere psicologico e capacità di esprimere i comportamenti naturali.

Può essere considerato rispettato se gli animali sono in buona salute, si sentono bene e sono liberi dal dolore, come viene descritto dalle “Cinque libertà”:

- Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione.
- Libertà dal disagio (dando all'animale un ambiente fisico adeguato, riparo e una comoda area di riposo).
- Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie.
- Libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche.
- Libertà dalla paura e dal disagio.



## **Normativa relativa al benessere animale**

La protezione degli animali in allevamento ed il loro benessere rappresentano da sempre uno degli obiettivi prioritari del legislatore europeo. La direttiva 98/58/CE del Consiglio definisce norme minime per la protezione di tutti gli animali negli allevamenti, alcune direttive specifiche disciplinano la protezione di singole categorie di animali, come ad esempio vitelli, suini, galline ovaiole e polli allevati per la produzione di carne, mentre altre norme europee definiscono gli standard di benessere degli animali da allevamento durante il trasporto, al momento dello stordimento e della macellazione.

In coerenza con le direttive europee, in Italia sono stati pubblicati diversi decreti attuativi: Decreto Legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs. n. 267 del 29 luglio 2003 sulla protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; D.Lgs. n. 181 del 27 settembre 2010 relativo alla protezione dei polli allevati per la produzione di carne; D.Lgs. n. 126 del 7 luglio 2011 relativo alla protezione dei vitelli; D.Lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 sulla protezione dei suini; Decreto del Ministero della Salute 4 febbraio 2013 in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne.

Inoltre, per poter applicare i principi stabiliti dalle norme europee, il Ministero della Salute elabora, dal 2008, un "Piano Nazionale per il Benessere Animale", aggiornato annualmente, che applica le disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie e rende uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli, migliorando la formazione dei medici veterinari e degli allevatori riguardo le tematiche del benessere animale.

---

## **Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA)**

Il regolamento (CE) n. 882/2004, entrato in applicazione il 1° gennaio 2006, aveva previsto che gli Stati membri eseguissero programmi di controllo e redigessero relazioni annuali sui risultati delle ispezioni sulla sicurezza alimentare e sul benessere degli animali.



Inizialmente, sul territorio nazionale i controlli per il benessere animale negli allevamenti erano effettuati sulla base di una programmazione stabilita in ambito locale, tenendo conto di alcune indicazioni di base fornite dal Ministero della Salute attraverso la circolare n. 10 del 5 novembre 2001 e dalle note esplicative del 2 marzo 2005 e del 25 luglio 2006, concernenti rispettivamente i suini ed i vitelli.

Con l'entrata in applicazione della decisione 778/2006, il 1° gennaio 2008, sono state stabilite regole per armonizzare la raccolta delle informazioni nel corso delle ispezioni e le modalità di comunicazione delle informazioni stesse alla Commissione europea.

Il Piano Nazionale per il Benessere Animale (PNBA) nasce quindi dall'esigenza di ottemperare alle disposizioni previste dalle norme nazionali e comunitarie rendendo uniformi le modalità di esecuzione e la programmazione dei controlli. Con il PNBA del 2021, che ha portato - rispetto alle edizioni precedenti - diverse innovazioni ed ha avviato un processo di rinnovamento dell'organizzazione dei controlli ufficiali in allevamento, sono state introdotte tutte le informazioni utili da seguire per effettuare le ispezioni negli allevamenti italiani: checklist, categorizzazione degli allevamenti, indicatori di rischio e modalità di collegamento con i sistemi informatici più diffusi.

Il **PNBA 2021** comprende 5 allegati che riguardano: le definizioni delle specie e delle categorie di animali inserite all'interno del documento; i denominatori di scelta delle popolazioni da controllare (con annesso regole e tempistiche per calcolarli); la definizione di una percentuale da

sottoporre a controllo annuale per ogni specie o categoria animale, in base agli indicatori di rischio individuati; i criteri per categorizzare il rischio e per uniformare il controllo nel corso degli anni. Nel piano sono inoltre considerate alcune differenze di carattere regionale, in base alla diffusione più o meno accentuata di specifiche tipologie di allevamento.

Il **PNBA 2022** ha invece introdotto alcune modifiche, identificando gli allevamenti definiti nel PNBA 2021 “intensivi” e “non intensivi”, rispettivamente con le diciture “allevamenti di grandi dimensioni” e “allevamenti di piccole dimensioni”, modificando tra l'altro le percentuali di selezione degli allevamenti da individuare in base a: o categorizzazione del rischio 60% o casuale 5% o regionale (ex discrezionale) 35%.

Le prime due quote, rischio e casuale, verranno individuate e rese disponibili in un elenco fornito dal sistema *ClassyFarm*; mentre la quota regionale rimane individuata dalle stesse regioni tenendo conto dei criteri di selezione suggeriti nell'allegato 5 del PNBA 2021. Il Piano prevede inoltre che dalla quota regionale vengano esclusi tutti gli allevamenti già controllati negli ultimi tre anni per gli allevamenti suini e cinque anni per tutte le altre specie al fine di garantire il controllo di tutti gli allevamenti suini entro il 2023 e di tutti quelli delle altre specie in un periodo di massimo nove anni.



Il PNBA 2022 aggiorna l'elenco riguardante "Specie e categorie di animali (con tipologia e orientamento produttivo)" riportato nell'allegato 2 del PNBA 2021, mette a confronto la categorizzazione del rischio per il piano benessere con quella per il piano farmacosorveglianza, in modo da individuare una quota di allevamenti ad alto rischio per entrambi i settori, attraverso il sistema *ClassyFarm* e stabilisce che, se nella quota annuale assegnata in base al rischio viene individuato solo uno degli allevamenti presenti all'interno di un determinato codice aziendale, è compito delle Regioni e delle P.A. (o dei servizi veterinari territoriali) controllare anche gli altri allevamenti (della stessa specie) appartenenti ai diversi proprietari presenti all'interno della medesima unità epidemiologica.

---

## **Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)**

Il Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA) è stato istituito ai sensi dell'art. 224 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77. Il fine del Sistema è quello di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente e di fornire una chiara informazione al consumatore sulla produzione di animali e dei prodotti della produzione zootecnica attraverso specifiche istruzioni riguardanti il benessere animale, la biosicurezza negli allevamenti e l'utilizzo del farmaco veterinario.

L'adesione al SQNBA è volontaria e vi possono accedere tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Il decreto ha stabilito il procedimento per definire i requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli previsti dalle norme europee e nazionali. La certificazione avviene attraverso un organismo di certificazione accreditato iscritto in un elenco tenuto dal Ministero dell'Agricoltura che, attraverso verifiche documentali e *in situ*, valuta e la conformità dei richiedenti che hanno fatto domanda di adesione al SQNBA e i requisiti del processo di certificazione della produzione (dall'allevamento alla commercializzazione di animali, di prodotti della produzione primaria e di prodotti alimenta-

ri derivati), che deve essere tracciato e documentato fino all'etichettatura. Tutto il processo si basa sul sistema informativo *ClassyFarm*.

---

## **ClassyFarm: un sistema di valutazione volontario**

Il sistema informativo ClassyFarm, finanziato dal Ministero della Salute e realizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna, con la collaborazione dell'Università di Parma, definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio, attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza.

ClassyFarm è a disposizione di medici veterinari ufficiali, medici veterinari aziendali e allevatori, in grado di monitorare, analizzare ed indirizzare tutti gli interventi in allevamento, utili per conformarsi alla recente normativa europea in materia di salute e benessere animale. La piattaforma elabora i dati raccolti dall'autorità competente durante lo svolgimento dei controlli ufficiali, quelli messi a disposizione da sistemi già in uso e quelli resi disponibili dall'operatore, su base volontaria, ed inseriti a sistema dal veterinario aziendale. ClassyFarm ha un approccio integrato e si occupa delle seguenti aree di rilevazione: biosicurezza; benessere animale; parametri sanitari e produttivi; alimentazione animale; consumo di farmaci antimicrobici; lesioni rilevate al macello.

L'applicazione del sistema ClassyFarm si basa sull'utilizzazione di apposite liste di controllo (check list) disposte dal sistema e suddivise in quattro aree: 1. Management aziendale e personale; 2. strutture ed attrezzature; 3. ABMs (Animal-based measures). Analisi della presenza o meno di effetti avversi per il benessere animale; 4. Grandi rischi.

Alcuni dei quesiti delle check list sono di tipo legislativo e riguardano l'adesione ai principi dettati dalle norme generali e dalle norme applicative specifiche per tipologia di animali, altri riguardano le norme sul benessere animale e prevedono tre opzioni di risposta: insufficiente (rosso), accettabile (arancione) e ottimale (verde), in relazione al soddisfacimento delle esigenze biologiche degli animali e alla possibilità di godere delle *Cinque libertà*.

Al termine della valutazione, dopo aver inserito i dati sull'apposito portale, il sistema calcola un coefficiente nu-



merico che misura il livello di rischio dell'allevamento.

L'adesione a ClassyFarm è volontaria da parte degli allevatori e potrà servire agli operatori che aderiranno attraverso il veterinario aziendale, per avere una visione del proprio "status" e un quadro preciso degli aspetti da migliorare nel proprio allevamento.

Possono aderire a ClassyFarm le seguenti tipologie di allevamento:

- bovino da carne, fase di ingrasso del bovino da carne;
- bovino da carne, linea vacca vitello;
- bovino da latte a stabulazione libera;
- bovino da latte a stabulazione fissa;
- bufalo da latte;
- capra da latte;
- ovini da latte;
- suini riproduttori;
- suini svezzamento e ingrasso.

# Opportunità per gli allevatori

## PSR 2014-2022 / MISURA 14 BENESSERE ANIMALE

- **Obiettivi:** Misura del PSR 2014-2022, col fine di sostenere le imprese agro-zootecniche che si impegnano al raggiungimento di standard più avanzati di benessere animale, rispetto ai requisiti normativi di base. La misura si attua attraverso l'adesione delle aziende al sistema integrato Classyfarm per categorizzare il livello di rischio relativo a benessere animale e biosicurezza degli allevamenti.
- **Requisiti di accesso:** ● consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA della specie richiesta a premio ● disporre della valutazione ClassyFarm per l'allevamento in questione con punteggio di almeno il 70% e nessuno dei quesiti sulle conformità legislative con valutazione insufficiente.
- **Impegni:** l'impegno annuale (1° gennaio / 31 dicembre 2023), eventualmente elevabile di un altro anno in caso di disponibilità finanziaria, consiste nel mantenere invariato (o superiore) il punteggio rilevato al momento dell'adesione al regime. In caso di diminuzione del punteggio si applica una riduzione proporzionale dei pagamenti, fino all'esclusione se il punteggio scende al di sotto del 60%.
- **Specie per le quali è possibile presentare domanda:** quelle per cui esistono check list in autocontrollo approvate ufficialmente alla data di uscita del bando (bovini/bufalini da latte, bovini da carne, ovini e caprini da latte, suini).
- **Periodo di presentazione delle domande:** dal 1° febbraio 2023 con termine ultimo al 15 maggio 2023 o altra data successiva stabilita a livello nazionale.
- **Entità del premio:** bovini da latte e bufalini: 290 €/UBA; bovini da carne: 230 €/UBA; ovini e caprini: 240 €/UBA; suini: 170 €/UBA.

## PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027 SRA 30 BENESSERE ANIMALE

- **Obiettivi:** migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

L'intervento viene attuato attraverso l'adesione dell'allevatore al sistema di valutazione Classyfarm.

- **Requisiti di accesso:** ● consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA della specie richiesta a premio (zone di montagna e svantaggiate non inferiore a 5 UBA); ● disporre della valutazione Classyfarm per l'allevamento in questione con punteggio di almeno il 60% e nessuno dei quesiti sulle conformità legislative con valutazione insufficiente.

- **Impegni:** l'impegno quinquennale è differente a seconda del punteggio di ingresso a inizio impegno:

**A) Punteggio di accesso  $\geq 60 < 70$**  - senza nessuno dei quesiti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente: al primo anno mantenimento almeno del punteggio d'accesso - alla fine secondo anno di impegno, raggiungimento del punteggio di almeno 70%, dal terzo anno mantenimento del punteggio raggiunto al secondo anno almeno del 70% (con una soglia di tolleranza sul punteggio raggiunto del 10% su base annuale mantenendo comunque la soglia minima di 70).

**B) Punteggio di accesso  $\geq 70$**  - senza nessuno dei quesiti relativi alla normativa di riferimento con valutazione insufficiente: mantenimento del punteggio d'entrata per i cinque anni di impegno. (con una soglia di tolleranza sul punteggio raggiunto del 10% su base annuale mantenendo comunque la soglia minima di 70).

- **Specie per le quali è possibile presentare domanda:** bovini/bufalini da latte, bovini da carne, ovini e caprini da latte e da carne, suini.

- **Entità del premio:** il premio non varierà in relazione alle fasce d'accesso A e B e verrà stimato avendo a riferimento il premio determinato per la Misura 14, comunque nel limite del massimale di premio determinato a livello nazionale (in fase di revisione).

## PAGAMENTI DIRETTI ACCOPPIATI: SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori: latte, carni bovine, carni ovine e caprine.

Il pagamento è annuale per UBA erogato solo su richiesta dell'azienda.

Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario richiederlo entro il 15 maggio nel momento della presentazione della domanda unica (PAC).

### ● **Requisiti di ammissibilità:**

1. Per tutti i tipi di sostegno tutti i capi devono essere correttamente identificati e registrati in BDN, in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

2. Per il sostegno per bovini e bufalini da latte (non in zona montana) e per bovini macellati, dal 1° gennaio 2023 è obbligatoria, oltre al requisito al punto 1, l'adesione a CassyFarm. Non è obbligatorio essere titolari di diritti all'aiuto in portafoglio. Il periodo di riferimento per l'applicazione dei sostegni accoppiati coincide con l'anno solare.

## SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE LATTE (BOVINO E BUFALINO)

### ● **Requisiti generali:** l'allevamento deve rispettare **almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:**

● tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000 ●  
tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000 ●  
contenuto di proteina superiore a 3,35 g per 100 ml.

**Il terzo parametro** deve comunque rispettare i seguenti limiti: ● tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000; ● tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000; ● contenuto di proteina superiore a 3,20 g per 100 ml.

● **Requisiti di Livello 1:** spetta al detentore della vacca che partorisce nell'anno di presentazione della domanda, che **aderisce a ClassyFarm;**

● **Requisiti di Livello 2:** spetta al detentore della vacca che partorisce nell'anno di presentazione della domanda e per almeno sei mesi appartiene ad allevamento situato in zone montane.

● **Settore latte bufalino:** il sostegno spetta al detentore di bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono correttamente identificati e registrati in BDN.

## SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE CARNE BOVINA

### ● **Sostegno ai detentori di vacche nutrici**

**Livello 1:** spetta al detentore delle vacche al momento del parto, iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte



te nei Libri genealogici nell'anno di riferimento.

**Livello 2:** spetta al detentore della vacca al momento del parto non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

● **Sostegno ai detentori di bovini macellati**

È un sostegno assegnato per bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati nelle zone montane individuate da regolamenti comunitari. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro:

**Livello 1:** spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

**Livello 2:** spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, o aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, o allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, o per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

## SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER IL SETTORE OVI-CAPRINO

### ● **Sostegno per i detentori di agnelle da rimonta nei piani di selezione per resistenza alle scrapie**

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

### ● **Sostegno per i detentori di capi ovini certificati**

È un premio per i capi ovicaprini, inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto.

## ECOSHEMA 1 - SOSTEGNO PER LA RIDUZIONE DEL FARMACO VETERINARIO E IL BENESSERE ANIMALE

È un ulteriore sostegno annuale e ad UBA, cumulabile con i sostegni accoppiati, per gli allevatori che si impegnano volontariamente, ai fini del benessere animale, su uno dei due Livelli seguenti. I due livelli di impegno non sono cumulabili tra loro, ma per entrambi è obbligatoria l'adesione al sistema di Classyfarm.

### ● **LIVELLO DI IMPEGNO 1**

È un sostegno concesso agli allevatori che, rispetto alla distribuzione della **mediana regionale** calcolata per l'anno precedente, osservano determinati parametri di DDD (dose media di mantenimento giornaliera presunta per un farmaco utilizzato). Ai fini dell'ammissibilità al pagamento, gli allevamenti sono preventivamente classificati rispetto ai quattro quartili della distribuzione della mediana regionale.

**Il periodo di osservazione** è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda.

**Tipologie di allevamenti:** allevamenti di bovini da latte, da carne, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi) o misto, allevamenti di ovini da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini da latte e da carne e allevamenti di suini.

**Entità del premio presunto (valori massimi):** bovini da latte 66,0 €/UBA; bovini da carne 54,0 €/UBA; bovini a du-

plice attitudine 54,0 €/UBA; bufalini 66,0 €/UBA; vitelli a carne bianca 24,0 €/UBA; suini 24,0 €/UBA; ovini 60,0 €/UBA; caprini 60,0 €/UBA.

### ● **LIVELLO DI IMPEGNO 2**

È un sostegno concesso agli allevatori che aderiscono al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o misti e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

**L'adesione al sistema SQNBA**, prevista dal comma 2, lettera b), non è obbligatoria:

- Per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi organismi di controllo.

- Per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento.

**Entità del premio presunto (valori massimi):** bovini da latte e duplice attitudine 240,0 €/UBA; bovini da carne 240,0 €/UBA; suini 300,0 €/UBA.



Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del  
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Sottomisura 1.2



Tutte le informazioni sul progetto  
Divulgando le trovate sul sito  
[www.divulgando.ciatoscana.eu](http://www.divulgando.ciatoscana.eu)

